

## L'assistenza fiscale 2007 per i Dottori Commercialisti

SERGIO LOMBARDI

**1** L'assistenza fiscale 2007  
 Fra le innumerevoli novità introdotte dalla manovra finanziaria 2007, rischia di passare inosservata una delle piccole conquiste della nostra Categoria. Uno dei 1364 commi del maxi provvedimento, e in particolare il n. 333<sup>1</sup>, dispone l'applicabilità del compenso già previsto dall'articolo 38, comma 1 del Dlgs n. 241 del 09/07/1997 per i Centri di Assistenza Fiscale (Caf) in favore dei professionisti abilitati, fra i quali figurano i Dottori Commercialisti.

In realtà, l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito, attraverso la Circolare n. 13 del 06/04/2006, che il compenso fosse applicabile alle dichiarazioni elaborate e trasmesse dai professionisti abilitati, ma la materia non era ancora disciplinata da una specifica norma.

L'equiparazione dei professionisti al Caf, dopo numerose stagioni di assistenza fiscale in esclusiva, è effetto del Dl n. 203 del 30/09/2005 convertito dalla legge n. 248 del 02/12/2005. L'attribuzione delle dichiarazioni ai professionisti ha inoltre avuto un *iter* travagliato in fase di pubblicazione dei provvedimenti, ma è infine divenuta esecutiva.

Il diritto esclusivo dei Centri di assistenza fiscale italiani di compilare la dichiarazione dei redditi dei lavoratori e pensionati è stato considerato incompatibile col diritto comunitario<sup>2</sup>. In particolare, secondo la Corte di Giustizia del-

le Comunità europee, tale diritto esclusivo costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

### 2. La comunicazione preventiva alla Dre

I professionisti che intendono prestare assistenza fiscale devono disporre di adeguata copertura assicurativa: il Dm n. 164/1999 prevede un massimale non inferiore a 1.032.913,80 euro.

Per svolgere l'assistenza fiscale, i professionisti devono inviare una comunicazione preventiva alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate con copia della polizza. Se il professionista ha già una copertura assicurativa per rischi professionali con un massimale almeno pari a 1.032.913,80 euro, potrà utilizzarla integrandola con la nuova attività.

Al presente articolo è allegata una bozza della comunicazione preventiva.

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ha diramato il 16/05/2006, con l'informazione n. 23/2006, la *Guida operativa sulle modalità di svolgimento da parte dei Dottori Commercialisti dell'attività di assistenza fiscale relativa ai modelli 730*<sup>3</sup>. In essa, oltre all'adempimento in sé, vengono esaminate le fasi preliminari, relative alla polizza e alla comunicazione.

### 3. I professionisti abilitati

Sono abilitati a prestare assistenza fiscale indiretta a partire dall'anno 2006, oltre ai Dottori Commercialisti, anche i Consulenti del Lavoro, i Ragionieri e i Periti Commerciali<sup>4</sup>.

È evidente che l'assistenza fiscale non costituisce una materia esclusiva dei Dottori Commercialisti. È altresì vero che la legislazione si è finalmente adeguata alla realtà professionale: da sempre, prima di presentare il proprio 730 al sostituto d'imposta o al Caf, il contribuente si è rivolto, per un semplice chiarimento o per la

compilazione completa del modello, al proprio consulente fiscale. Finalmente, viene riconosciuto in favore dello stesso un compenso a carico del bilancio dello Stato che è quanto meno equiparato a quello degli altri operatori del mercato. La possibilità di svolgere assistenza fiscale indiretta semplifica l'adempimento per il dichiarante, in quanto sarà il professionista a presentare al sostituto d'imposta i dati necessari al conguaglio della dichiarazione attraverso il 730-4.

#### 4. Il compenso a carico del bilancio dello Stato<sup>5</sup>

L'importo del compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni mod. 730/2006 non è stato ancora reso noto. Il più recente indicatore disponibile, la misura del compenso applicabile al modello 730/2005, è pari a euro 14,87 per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa<sup>6</sup>. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia. Stimando l'indice Foi<sup>7</sup> del periodo di riferimento al 2,00 per cento, è lecito attendersi che il compenso ammonterà a circa 15,17 euro per ogni dichiarazione. La misura del compenso relativo alle dichiarazioni mod. 730/2006 verrà reso noto attraverso apposito decreto, che verrà emesso nei prossimi mesi, mentre la misura del compenso relativo al 730/2007, ottenuta rivalutando il compenso del modello 2006, verrà resa nota solo nel 2008 (a costanza di indice Foi al 2,00 per cento è possibile stimarla in 15,47 euro).

Per le dichiarazioni 730 dei contribuenti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi non spetta alcun compenso a carico del bilancio dello Stato salvo che "dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale"<sup>8</sup>.

#### 5. Fruizione del compenso

A differenza dei sostituti d'imposta, i quali hanno titolo per vantare a credito nel modello F24 il compenso per l'assistenza fiscale diretta (istituito e rivalutato attraverso gli analoghi provvedimenti che disciplinano l'assistenza indiretta), i Caf e i professionisti fruiscono del compenso per le dichiarazioni dei redditi elaborate e trasmesse emettendo fattura all'Agenzia delle Entrate<sup>9</sup>.

#### 6. Calendario dell'assistenza fiscale 2007

A fronte delle modifiche introdotte con la c.d. "manovra bis 2006"<sup>10</sup>, si osserva una forte concentrazione di adempimenti fiscali nei mesi estivi:

1. il versamento del saldo Irpef e del primo acconto è stato anticipato dal 20 al 16 giugno (al 16 luglio con maggiorazione dello 0,40 per cento)<sup>11</sup>;
2. la consegna dei modelli 730-4 ai dichiaranti da parte di professionisti e Caf è stata anticipata dal 15 giugno al 31 maggio;
3. la presentazione telematica del modello 730 è stata anticipata dal 20 ottobre al 31 luglio;
4. la presentazione telematica del Modello Unico è stata anticipata dal 31 ottobre al 31 luglio.

Sul tema, ci associamo all'accorato appello del Presidente dell'Odc di Roma, Gerardo Longobardi<sup>12</sup>, in favore di una modifica dello sgradito nuovo termine della presentazione telematica del Modello Unico, attualmente fissata al 31 luglio già a partire dall'anno in corso.

In merito ai nuovi termini di trasmissione dei modelli, almeno per i 730 vi è stata una limitata apertura da parte dell'Agenzia<sup>13</sup> ad accettare modelli omissi o tardivi. Questa novità comporta però l'applicabilità delle conseguenti sanzioni. Su questo tema, come per altri, attendiamo le imminenti istruzioni al

730/2007 in forma definitiva e la Circolare relativa all'assistenza fiscale 2007.

Per il modello 730 le altre scadenze intermedie restano invariate:

1. consegna del modello da parte del contribuente al proprio sostituto d'imposta entro il 30 aprile;
2. secondo acconto da trattenere nel mese di novembre e possibilità di annullare/tarare gli acconti, oltre che in sede di dichiarazione, attraverso comunicazione al sostituto d'imposta da effettuare entro il 30 settembre (relativa solo al secondo o unico acconto).

### 7. Le novità del modello 730/2007

Veniamo ora ai contenuti del modello 730/2007<sup>14</sup>.

La bozza fa un certo effetto, anche perché ci troviamo di fronte a un modello composto di ben 4 pagine. Nonostante infatti il 730 costituisca la dichiarazione "semplificata"<sup>15</sup>, il *restyling* 2007 del modello, già criticato dagli addetti ai lavori, va in tutt'altra direzione.

Con un po' di nostalgia, ho aperto le istruzioni del modello 730/1994: esso constava di sole 12 pagine compresa copertina, appendice (3 pagg.) e calendario.

Tornando al presente, la dichiarazione modello 730/2007 congiunta sarà costituita di 11 pagine, compreso il prospetto di liquidazione (che ha ben 63 punti), le note e la scheda dell'8 e del 5 per mille. Nel caso lo spazio disponibile nel modello non fosse sufficiente per i dati e si rendesse necessario compilare altri modelli, la stampa del modello 730/2007 si approssimerebbe (come numero di pagine) a quella di un Modello Unico di un professionista, con i relativi quadri Iva, Irap e gli studi di settore.

Nonostante il modello in esame sia per il momento solo una bozza, una eventuale distribuzione dei quadri su un numero minore di pagine nel modello

730/2007 definitivo, in via di approvazione da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, comporterà solo un maggiore "affollamento" dei dati, stante la complessità dello stesso.

Fra le principali novità ricordiamo:

- a. la possibilità di eleggere domicilio per la notificazione degli atti e/o comunicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, compilando l'apposita sezione della dichiarazione;
- b. l'obbligo di indicare il codice catastrale del Comune ove è situata l'unità immobiliare<sup>16</sup>, nell'ambito del quadro B (il codice è rilevabile dall'Elenco codici catastali comunali presente in calce all'Appendice);
- c. l'indicazione facoltativa nel medesimo quadro B dell'Ici pagata per ogni immobile nel 2006;
- d. il nuovo quadro I (Ici), in cui è possibile utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione destinandolo a compensazione nel modello F24 dell'Ici dovuta per l'anno 2007;
- e. l'introduzione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef;
- f. l'obbligo di indicazione del codice fiscale del coniuge che percepisce l'assegno periodico. Se il codice fiscale del percipiente è assente, l'onere deducibile non verrà riconosciuto al contribuente;
- g. la presenza di due distinte aliquote per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni) effettuati nel 2006: al 41 per cento fra il 1°/01/2006 e il 30/09/2006 e al 36 per cento fra il 1°/10/2006 e il 31/12/2006;
- h. la riorganizzazione nell'esposizione di alcuni dati: i crediti d'imposta presenti nei quadri B e F del precedente modello vanno indicati nel nuovo quadro G;
- i. i redditi soggetti a tassazione separata, che andavano esposti nel quadro F del precedente modello, vanno indicati nel quadro D.

Per quanto riguarda il nuovo quadro I, relativo all'Ici (novità quasi epocale), esso consente di utilizzare il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2007 per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) dovuta per l'anno 2007. La compilazione del quadro I è facoltativa e, come vedremo, l'intero meccanismo è suscettibile di miglioramenti.

Il contribuente che esercita tale facoltà non ottiene nel mese di luglio o agosto da parte del sostituto d'imposta il rimborso degli importi a credito, risultanti dalla dichiarazione, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'Ici mediante compensazione nel modello F24.

Qualora le effettive modalità di compensazione restassero quelle descritte nelle istruzioni, appare alquanto difficile per il contribuente poter fruire del credito risultante dal modello 730/2007 per il versamento dell'acconto Ici 2007, dovuto il 16 giugno 2007, non fosse altro perché:

1. il dichiarante viene a conoscenza della misura del proprio credito da 730 solo ricevendo il prospetto di liquidazione, la cui compilazione è a cura del soggetto che fornisce assistenza fiscale (sostituto d'imposta, Caf o professionista);
2. il sostituto d'imposta fornisce al dichiarante il modello completo del prospetto di liquidazione (modello 730-3) entro il 15 giugno (data la prassi e la complessità, anche informatica, del nuovo modello, è prevedibile che la consegna avvenga nella maggior parte dei casi in prossimità di tale scadenza);
3. il Caf e i professionisti forniscono al dichiarante il modello completo del prospetto di liquidazione (modello 730-4) entro il 30 giugno.

Entrambe le scadenze sono difficilmente compatibili con quella Ici. Probabilmente il calendario concederà ore preziose ai dichiaranti 730 che si sono avvalsi

della nuova "semplificazione" per abbattere il versamento Ici (il 16 giugno è sabato, quindi i versamenti slitteranno a lunedì 18 giugno). In ogni caso, sono auspicabili chiarimenti o modifiche ai termini<sup>17</sup>.

## 8. Il visto di conformità

I controlli effettuati dal professionista che fornisce assistenza fiscale per il rilascio del visto di conformità<sup>18</sup> non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente, salvo quelli risultanti dalla certificazione delle ritenute. I controlli non implicano valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

- a. della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- b. delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
- c. delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
- d. dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita.

## 9. Conclusioni

Concludendo, possiamo considerare l'assistenza fiscale una materia sicuramente "naturale" per il Dottore Commercialista. Le attuali posizioni di mer-

cato, derivanti dalla pluriennale esclusiva dei Centri di assistenza fiscale, unitamente alle strette connessioni dei Caf con il mondo del lavoro, rendono oggi apparentemente non favorevole al professionista l'ingresso nel mondo dei 730.

La conquista di una posizione di mercato nell'ambito dell'assistenza fiscale può comunque essere perseguita dal Dottore Commercialista attraverso:

1. la specifica cultura, autorevolezza e formazione della nostra Categoria in materia fiscale;
2. la flessibilità tipica del professionista rispetto all'azienda<sup>19</sup>;
3. le conseguenti minori immobilizzazioni;
4. i costi fissi già quasi del tutto ammortizzati<sup>20</sup>;
5. l'offerta al contribuente di servizi a corrispettivo libero, quali l'assistenza alla compilazione e il visto di conformità;
6. l'aggregazione con altri operatori (professionisti o centri di calcolo);
7. l'integrazione dell'attività di assistenza fiscale con gli altri servizi offerti ai propri clienti: sono suggeribili al professionista convenzioni in esclusiva con le aziende per l'assistenza fiscale indiretta, le quali evitano al datore di lavoro le complicazioni connesse all'assistenza fiscale diretta e i relativi costi.

## NOTE

1 Comma 333, articolo unico della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

2 Sentenza relativa alla causa C-451/03, depositata il 30/03/2006.

3 Il documento è disponibile all'indirizzo: [http://www.cndc.it/CMS/home/jsp/stream.jsp?f=1359\\_fxgmqjzxfm.pdf&l=23.pdf&p=../Documenti/](http://www.cndc.it/CMS/home/jsp/stream.jsp?f=1359_fxgmqjzxfm.pdf&l=23.pdf&p=../Documenti/)

4 Dl n. 203 del 30/09/2005 convertito dalla legge n. 248 del 02/12/2005.

5 Il compenso è applicabile alle dichiarazioni compilate a cura del dichiarante. Il professionista può inoltre offrire al contribuente servizi addizionali a corrispettivo, quali l'assistenza alla compilazione e il visto di conformità.

6 Dm del 19/04/2006.

7 Variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat rilevata nell'anno precedente.

8 Articolo 1, quarto comma, del DPR n. 600/1973.

9 L'Agenzia delle Entrate predispose, a seguito della elaborazione delle dichiarazioni ricevute, un'attestazione relativa al numero delle dichiarazioni per le quali è riconosciuto il compenso. L'intermediario emette la fattura sulla base delle attestazioni e il Dipartimento per le politiche fiscali emette i relativi ordinativi diretti di pagamento mediante accreditamento sul conto corrente bancario indicato.

10 Modifica dei termini di presentazione e trasmissione delle dichiarazioni – Dl 223 del 04/07/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 04/08/2006.

11 Tale scadenza non è applicabile ai contribuenti i quali presentano il modello 730, per i quali il conguaglio avviene a partire dal mese di luglio in busta paga.

12 In occasione del convegno Odc "La manovra fiscale 2007", Roma 23/01/2007.

13 Incontro Agenzia delle Entrate – Consulta nazionale dei Caf, 11/12/2006.

14 Bozza del modello 730/2007 e delle relative istruzioni, pubblicate il 12/01/2007 sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate

15 Il modello 730 ha assunto la qualifica di "dichiarazione semplificata" a partire dal modello 730/1999, relativo ai redditi 1998.

16 Le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale (versione del 25/01/2007) hanno chiarito che l'indicazione del codice catastale in corrispondenza di ogni immobile è obbligatoria, e che la sua assenza non consente la trasmissione telematica della dichiarazione. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

17 Perplessità ancora maggiori di quelle relative alla *consecutio temporum* dei due distinti adempimenti nascono nel caso in cui il contribuente sia tenuto a versare l'Ici in favore di uno di quei (seppur rari) Comuni i quali non hanno ancora a-

derito alla convenzione F24 con l'Agenzia delle Entrate, nel qual caso permane la modalità di versamento del tributo attraverso c/c postale e l'impossibilità di compensare.

18 Articolo 35, comma 2, lett. b), Dlgs n. 241/1997.

19 Il Caf è tenuto a operare in forma di società di capitali.

20 Lo Studio, in quanto attività continuativa, si contrappone al Caf in quanto attività prevalentemente stagionale. Uffici, personale, *hardware*, piattaforme *software* e materiali sono già disponibili allo Studio e pertanto teoricamente remunerati.

**ALLEGATO**

Spett.le Direzione Regionale delle Entrate  
Via Giovanni Capranesi, 60  
00155 Roma

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'articolo 21 Dm 31/05/1999 n. 164 - assistenza fiscale svolta da Dottori Commercialisti

Il/la sottoscritt. ...., nat. il .././19..  
a ..... ( ) codice fiscale .....  
iscritt. nell'albo dei Dottori Commercialisti di ..... al n.  
....., ai sensi dell'articolo 21 Dm 31/05/1999 n. 164

**COMUNICA**

che, a decorrere dal corrente esercizio, intende svolgere attività di assistenza fiscale relativa ai modelli 730.

A tal fine, comunica:

- di avere tutti i requisiti professionali e organizzativi necessari a svolgere le attività di assistenza fiscale;
- che il proprio numero di partita Iva è .....
- il proprio domicilio fiscale: .....  
..... ( );
- di aver stipulato, ai sensi dell'articolo 22 Dm 31/05/1999 n. 164, polizza n. .... per R.C. professionale con massimale non inferiore a 1.032.913,80 euro con la compagnia .....  
(allegata);
- (*opzionale*) che eserciterà l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una associazione professionale di cui all'articolo 5, c. 3, lett. c), del Tuir. A tal fine, si forniscono i dati dell'associazione di cui il/la sottoscritt. fa parte: denominazione: .....  
....., domicilio fiscale: .....  
..... ( ), codice fiscale: .....  
partita Iva: .....
- (*opzionale*) la propria attività professionale è inoltre esercitata nelle seguenti altre sedi:  
- ..... ( );  
- ..... ( );  
- ..... ( );  
- ..... ( );
- (*opzionale*) nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti, il/la sottoscritt. si avvarrà per lo svolgimento delle seguenti attività:  
.....

della società di servizi di cui si forniscono di seguito i dati: denominazione/ragione sociale: .....  
domicilio fiscale: ....., (    );  
codice fiscale: ....., partita iva: .....  
dati anagrafici dei soci e dei componenti del Consiglio di Amministrazione:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
dati anagrafici del Collegio sindacale, ove previsto:  
.....  
.....

Allega alla presente i seguenti documenti:

- copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 22 Dm 31/05/1999 n. 164 con massimale non inferiore a 1.032.913,80 euro (all. 1);
- dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'Ordine di appartenenza (all. 2);
- dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto ministeriale n. 164/1999 (all. 3).

(luogo e data) \_\_\_\_\_ , \_\_/\_\_/\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_